



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.13273/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare VIII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Regolamento "Approvazione regolamento attuativo legge regionale n.9/2006
"Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania" (Reg.Gen.n.393)**

Ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Andrea Cozzolino
(Delibera G.R.C. n.1758 del 6/11/2008)
Depositato il 12 novembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTI l' articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa se si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **20 NOV. 2008**

IL PRESIDENTE

Prot. Gen. 2008.0013273/A

Del: 12/11/2008 10.31.04

Da: CR A: SERASS



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
1758	06/11/2008	11	1	3

Oggetto:

Approvazione Regolamento attuativo L. R. n. 9/2006 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania". Allegati

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 761C1B68BFE7712D9984E0610E445F7CDA4F1EBF

Allegato nr. 1 : 797B8992CFE09E23BA0E2B768AEDB14201C1C060

Allegato nr. 2 : 5C865938C2BFD5501E7DC895D350BFEEB75F0D93

Frontespizio Allegato : 8B030FB1FF7AF3684730359C66AA1D6930D3351C

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 393



Deliberazione N. 1758

Assessore

Assessore Cozzolino Andrea



Area

Settore

11

1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 06/11/2008

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione Regolamento attuativo L. R. n. 9/2006 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania". Allegati

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Ennio	CASCETTA	
4)	"	Andrea	COZZOLINO	
5)	"	Gabriella	CUNDARI	ASSENTE
6)	"	Mariano	D'ANTONIO	
7)	"	Alfonsina	DE FELICE	
8)	"	Corrado	GABRIELE	
9)	"	Walter	GANAPINI	ASSENTE
10)	"	Nicola	MAZZOCCA	
11)	"	Angelo	MONTEMARANO	
12)	"	Claudio	VELARDI	
	Segretario	Maria	D'ELIA	

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 393

L'Assessore all'Agricoltura e Attività produttive A. COZZOLINO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che il 29 marzo 2006 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge Regionale n. 9 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania", pubblicata sul B.U.R.C. n. 18 del 18 aprile 2006;

CONSIDERATO che:

- il comma 2 dell'art. 5 della succitata legge prevede che la Giunta Regionale definisca le caratteristiche grafiche del marchio collettivo IQ che contraddistingue e valorizza i prodotti dell'agricoltura integrata;
- il competente Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, attraverso il Se.S.I.R.C.A., ha provveduto ad espletare un'apposita procedura di gara (bando di concorso per l'ideazione del marchio approvato con DRD n. 325 del 10.09.06) per definire le caratteristiche grafiche del marchio IQ;
- con DRD n. 542 del 19.12.2006 è stata approvata la graduatoria del concorso di ideazione del marchio e designato pertanto il progetto grafico vincitore;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comma 1 dell'art. 9 della succitata legge prevede che la Regione debba emanare apposito Regolamento per stabilire le modalità attuative dei contenuti della legge stessa;
- il competente Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, attraverso il Se.S.I.R.C.A., ha provveduto ad elaborare una proposta di detto Regolamento di cui all'art 5 della suddetta legge, inserendo nell'allegato tecnico le caratteristiche grafiche del marchio definito secondo le procedure di cui sopra;

VISTO lo schema di Regolamento di attuazione della Legge Regionale 29 marzo 2006 n. 9 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania" allegato al presente atto (allegato1), di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota n. 2008.0842320 del 13.10.2008 (allegato 2);

RITENUTO necessario dover procedere all'approvazione del Regolamento sopra citato al fine di poter dare attuazione ai contenuti della norma in oggetto;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

- di approvare lo schema di Regolamento di attuazione della Legge Regionale 29 marzo 2006 n. 9 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania", allegato al presente atto (allegato1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, all'AGC 11 Settore 01 e al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	1758	del	06/11/2008	AREA 11	SETTORE 1	SERVIZIO 3
------------------	------	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Approvazione Regolamento attuativo L. R. n. 9/2006 ad oggetto "Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania". Allegati

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE † ASSESSORE †		<i>Assessore Cozzolino Andrea</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>D.ssa Passari Maria</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Allocca Giuseppe</i>	_____	_____


VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	06/11/2008	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	10/11/2008

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



Regolamento d'attuazione della legge regionale n. 9 del 29 marzo 2006
"Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 393

Art. 1
Oggetto

1. La Regione Campania promuove e valorizza la produzione agricola ed alimentare integrata e disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 29 marzo 2006:
 - a) le modalità di funzionamento dell'ERAI (elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata);
 - b) le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo denominato "IQ Integrato è qualità" che serve a contraddistinguere e tutelare i prodotti agricoli ed alimentari ottenuti rispettando le tecniche di produzione integrata;
 - c) le attività di autocontrollo a carico dei soggetti che hanno ottenuto la concessione d'uso del marchio;
 - d) le attività di controllo esercitate dagli Organismi autorizzati dalla regione Campania;
 - e) le attività di vigilanza espletate dalla regione.
2. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 9 del 29.03.06.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) Disciplinari di agricoltura integrata: i documenti di cui all'articolo 3 della legge che contengono le norme generali e le schede tecniche distinte per singola coltura e per allevamento, nelle quali sono indicati i mezzi tecnici e le tecniche di produzione da adottare affinché il prodotto ottenuto possa essere contraddistinto con il marchio collettivo denominato "IQ Integrato è qualità" di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006;
 - b) Concessionario: persona fisica o giuridica che, impegnandosi a rispettare le condizioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2006 e dal presente regolamento, ottiene in concessione dalla regione Campania l'uso del marchio collettivo;
 - c) Organismo di controllo (di seguito Odc): soggetto terzo, rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006, che svolge attività di controllo sui concessionari;
 - d) Controllo: attività di riscontro e di documentazione esercitata dall'Odc autorizzato nei confronti dei concessionari, al fine di accertare e riconoscere la conformità del prodotto al disciplinare di agricoltura integrata;
 - e) Certificato di conformità aziendale: documento prodotto dall'OdC che dichiara il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente regolamento ed attesta la conformità delle produzioni ai disciplinari di agricoltura integrata;
 - f) Vigilanza: attività di riscontro "a campione" o mirata, esercitata dalle strutture competenti dell'Assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive, settore SIRCA, per verificare l'efficacia del sistema di controllo;
 - g) Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a far parte di un alimento mediante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

- h) Manuale di qualità: documento in cui si evidenzia come i singoli processi aziendali siano svolti secondo i principi di qualità contenuti nei corrispondenti punti della norma UNI EN 45011;
- i) Piano "tipo" di controllo (di seguito PTC): specifico schema di controllo predisposto per le produzioni integrate.

Art. 3

Il marchio

1. Il marchio collettivo "IQ Integrato è qualità" è costituito da un'immagine grafica (logo), dal testo di denominazione "IQ Integrato è qualità" e dalla dicitura "Prodotto da agricoltura integrata".
2. Il segno grafico è rappresentato dalle lettere "IQ" dove una foglia si fonde con la lettera "Q" e su questa si posa una coccinella, simbolo della natura pulita e di un prodotto ottenuto rispettando l'ambiente. La coccinella, che nella cultura popolare è un simbolo con forte carica positiva, produce un atteggiamento favorevole da parte del consumatore nei confronti del prodotto che viene tutelato da questo marchio. I colori dello sfondo sono il verde di un prato e l'azzurro del cielo pulito.
3. Le caratteristiche tecniche del logo sono definite nell'allegato al presente regolamento.
4. La massima riduzione ammessa del marchio collettivo è pari a 20 mm.
5. Nell'etichetta del prodotto, oltre al marchio, può essere apposta una dicitura relativa al luogo d'origine o di provenienza del prodotto. In caso di provenienza campana si adotterà la dicitura "prodotto in Campania".
6. Le indicazioni supplementari che devono essere indicate in etichetta sono: "l.r. n. 9 del 29 marzo 2006", il codice dell'organismo di controllo, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata allo stesso dalla regione Campania e il codice dell'operatore.
7. Il marchio è di proprietà della regione Campania e può essere utilizzato solo dai soggetti cui viene dato in concessione ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Condizioni di utilizzo del marchio

1. Il marchio può essere utilizzato come marchio principale solo dalla regione Campania.
2. I concessionari devono utilizzare il marchio sempre associandolo al nome o alla denominazione dell'azienda cui è stata rilasciata la concessione d'uso.
3. Il marchio deve essere utilizzato esclusivamente nella forma integrale, nei colori e nei caratteri registrati.
4. Il marchio può essere applicato alle classi di prodotti 16, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nell'accordo internazionale di Nizza, 15 giugno 1957 recante "Classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per la registrazione o rinnovo di marchi di fabbrica o di servizio" (nona edizione o classi equivalenti delle edizioni successive).
5. E' vietata l'associazione del marchio a prodotti diversi dalle classi di prodotto per le quali il marchio è registrato.
6. Il marchio deve essere apposto in modo ben visibile, ben distinto da altri marchi o simboli pubblicitari propri dell'azienda ed in maniera che non vi siano confusioni con altre scritte e contrassegni presenti in etichetta.
7. Il marchio può essere utilizzato dai concessionari su materiali pubblicitari o promozionali purchè venga rispettato quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 2006 e dal presente regolamento.

8. Enti pubblici non concessionari possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio per finalità di carattere istituzionale.

Art. 5

Requisiti dei concessionari

1. I produttori agricoli ed i preparatori per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006, devono esseri iscritti al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea.
2. I preparatori, inoltre, devono sottoscrivere a seconda dei prodotti per i quali è richiesto il marchio, accordi di coltivazione o di allevamento e vendita con aziende agricole che s'impegnano ad applicare i disciplinari di agricoltura integrata.
3. Nel caso di aziende agricole socie di cooperative o di associazioni che prevedono nel proprio statuto il conferimento di produzioni da parte di soci, gli accordi di coltivazione e di vendita non sono necessari in quanto la qualifica di socio sostituisce tale accordo.
4. Le aziende che ottengono la concessione d'uso del marchio devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, oltre a quella dello specifico settore di attività.
5. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per il mantenimento della concessione nel tempo.

Art. 6

Obblighi dei concessionari

1. I soggetti concessionari del marchio sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
 - a) rispetto del presente regolamento;
 - b) rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta regionale;
 - c) realizzazione e documentazione delle attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di agricoltura integrata adottati;
 - d) adozione di un sistema di tracciabilità di filiera che documenti, in ogni momento ed in ogni fase di lavorazione, la movimentazione del prodotto fresco e dei semilavorati al fine di garantire la provenienza del prodotto e le caratteristiche del prodotto finito;
 - e) assicurazione del libero accesso all'azienda ed ai magazzini per consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate, se trattasi di associazioni;
 - f) comunicazione di qualsiasi variazione riguardante l'organizzazione aziendale, le superfici investite alle varie colture o la consistenza degli allevamenti, secondo le modalità approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Al concessionario costituito in forma associata è fatto obbligo di:
 - a) adottare uno statuto che non discrimini gli associati;
 - b) assicurare la conformità del prodotto commercializzato con quanto previsto dagli specifici disciplinari di agricoltura integrata.
3. Nel caso di affidamento di alcune fasi produttive ad enti o società esterne, il concessionario deve assicurare la conformità al disciplinare anche di queste fasi, e l'OdC deve verificarne i requisiti.
4. Nel caso di rinuncia alla concessione è vietato chiederne un'altra prima di due anni dalla data di rinuncia della concessione stessa.

Art. 7

Autorizzazione degli organismi di controllo

1. Per essere autorizzati, gli Organismi di controllo devono presentare domanda all'Assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive, SeSIRCA, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale, allegando la documentazione predisposta per l'attività di controllo consistente in:
 - a) Manuale della qualità con tre allegati:
 - 1) tabella di riscontro tra manuale della qualità e norma UNI CEI EN 45011
 - 2) tariffario generale
 - 3) organigramma nominale
 - b) Procedure di gestione :
 - 1) del personale interno
 - 2) degli ispettori
 - 3) dei laboratori di prova
 - 4) della documentazione
 - 5) delle verifiche ispettive e delle non conformità interne:
 - c) Piano "tipo" di controllo (PTC) per l'agricoltura integrata.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'OdC richiedente al termine di un'istruttoria eseguita dal SeSIRCA mediante decreto del Dirigente della medesima struttura.
3. Gli Organismi di controllo autorizzati sono inseriti in un apposito elenco degli Organismi autorizzati dalla regione Campania ai fini del controllo dei prodotti da agricoltura integrata. Tale elenco è pubblico.
4. Le autorizzazioni hanno durata quadriennale.
5. Scaduto il periodo di autorizzazione, gli Organismi sono rivalutati su richiesta degli stessi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo

1. Gli Organismi autorizzati esercitano attività di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformità delle produzioni ai disciplinari di agricoltura integrata ed al presente regolamento.
2. Ai sensi della legge regionale n. 9 del 2006 e del presente regolamento, gli Organismi di controllo per essere autorizzati devono:
 - a) essere conformi alle previsioni della norma EN 45011 per il settore agricolo e alimentare;
 - b) offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore e, in generale, di ogni operatore della filiera produttiva soggetto al controllo;
 - c) disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare il controllo dei prodotti agricoli e alimentari recanti il marchio;
 - d) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
 - e) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori conformi ed accreditati alla norma ISO/IEC 17025 (SINAL) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Possono essere autorizzati con apposito provvedimento, gli OdC già autorizzati al controllo per i sistemi di qualità per il settore agricolo ed agroalimentare regolamentati da norme comunitarie o nei sistemi di qualità nazionali riconosciuti a livello comunitario.

Art. 9

Obblighi degli organismi di controllo

1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli Organismi di controllo autorizzati sono i seguenti:
 - a) effettuare la verifica iniziale necessaria per l'inserimento dei soggetti richiedenti nel sistema di controllo e comunicare l'esito della verifica all'Assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive, settore tecnico amministrativo provinciale per l'agricoltura centro provinciale informazione consulenza in agricoltura (di seguito STAPA CePICA) competente, entro 60 giorni;
 - b) effettuare, almeno una volta all'anno, un sopralluogo presso i concessionari secondo le modalità e i tempi previsti dal piano dei controlli, approvato dalla regione Campania, fornendo evidenza del lavoro svolto;
 - c) trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, allo STAPA CePICA competente per territorio, l'elenco dei concessionari controllati unitamente all'elenco delle irregolarità rilevate e delle relative misure adottate;
 - d) sottoporsi alle verifiche tecniche e documentali effettuate dal SeSIRCA, anche se la sede dell'OdC si trova al di fuori del territorio regionale;
 - e) attuare l'attività di controllo secondo quanto stabilito dal piano di controllo approvato dalla regione Campania all'atto dell'autorizzazione;
 - f) adottare le misure di cui all'articolo 13 del presente regolamento nei confronti dei concessionari inadempienti verso gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
 - g) richiedere al SeSIRCA l'approvazione di eventuali modifiche ai piani di controllo approvati prima di renderle operative.

Art. 10

Concessione in uso del marchio

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento che sono interessate ad ottenere la concessione d'uso del marchio, presentano domanda di inserimento nel sistema di controllo per l'agricoltura integrata allo STAPA CePICA competente per territorio e all'OdC prescelto.
2. La presentazione delle domande avviene secondo tempi e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 11

Inserimento nel sistema di controllo

1. L'OdC prescelto dall'operatore, una volta accertato che il medesimo ha trasmesso la richiesta anche alla Regione, procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente.
2. L'OdC trasmette allo STAPA CePICA il certificato di conformità aziendale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore.

3. Lo STAPA CePICA, preso atto della richiesta dell'operatore e del certificato di conformità rilasciato dall'OdC, inserisce l'operatore nell'elenco regionale per la Provincia di competenza e gliene fa comunicazione.
4. L'inserimento dell'operatore nell'elenco regionale è condizione necessaria per l'uso del marchio.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli STAPA CePICA trasmettono al SeSIRCA l'elenco degli operatori inseriti nel sistema di controllo al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il SeSIRCA annualmente provvede ad approvare l'elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, mediante decreto dirigenziale e a trasmetterlo al bollettino ufficiale della regione Campania per la relativa pubblicazione.

Art. 12

ERAI

1. L'ERAI, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2006, opera presso all'Assessorato all'agricoltura ed alle Attività Produttive, SeSIRCA.
2. L'ERAI è articolato in due sezioni:
 - a) Produttori agricoli: in questa sezione rientrano le aziende di produzione agricola, singole o associate;
 - b) Preparatori: in questa sezione rientrano le imprese di trasformazione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura integrata.
3. La cancellazione di un operatore dall'ERAI per abbandono volontario del metodo di produzione integrato avviene a seguito di presentazione di domanda di recesso con lettera raccomandata A/R allo STAPA CePICA e all'OdC al quale è assoggettato, entro 30 giorni dalla data di abbandono.
4. La cancellazione di un operatore dall'ERAI è obbligatoria quando l'OdC cui l'operatore è sottoposto, a seguito di motivata ragione, ne sancisce la fuoriuscita dal sistema di controllo. Entro trenta giorni dalla data di esclusione, l'OdC ne fa comunicazione allo STAPA CePICA competente per territorio.

Art. 13

Misure in caso di irregolarità e inadempienze

1. L'accertamento della conformità dei prodotti integrati al presente regolamento e ai disciplinari di agricoltura integrata è di competenza dell'OdC prescelto dal concessionario del marchio.
2. Ove l'OdC, nell'adempimento dei controlli di propria competenza, riscontri irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni dei disciplinari di agricoltura integrata e del presente regolamento, provvede ad adottare opportune misure.
3. Le misure da adottare sono:
 - a) Richiesta di un'azione correttiva nel caso di irregolarità che:
 - 1) non hanno effetto negativo sul prodotto
 - 2) non modificano le condizioni che hanno portato alla concessione d'uso del marchio
 - 3) non interrompono il sistema di tracciabilità del prodotto.In questo caso l'OdC formalizza le modalità e i tempi dell'azione correttiva e stabilisce una verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa.
 - b) Sospensione temporanea della concessione d'uso del marchio nel caso di:
 - 1) irregolarità che determinano un'interruzione nel sistema di tracciabilità del

- prodotto (mancato rispetto delle modalità d'uso di cui all'articolo 4 del presente regolamento, mancata o inadeguata registrazione delle informazioni necessarie al controllo del metodo di produzione integrata);
- 2) mancata attuazione delle azioni correttive predisposte;
- 3) ripetizione nel tempo delle stesse irregolarità.

La sospensione riguarda solo le partite o i lotti interessati dalle irregolarità.

L'OdC dispone l'adozione di un'azione correttiva, specificando modalità e tempi e formalizza inoltre i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa. La sospensione, che può avere una durata massima di novanta giorni, cessa quando l'OdC verifica l'efficacia dell'azione attuata.

- c) Revoca della concessione d'uso del marchio nel caso di:
 - 1) irregolarità riguardanti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 che modificano le caratteristiche del prodotto finito;
 - 2) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione d'uso del marchio;
 - 3) violazione degli obblighi contrattuali verso l'OdC;
 - 4) mancato adeguamento all'azione correttiva di cui al punto b), entro i novanta giorni previsti.

L'OdC trasmette la proposta di revoca della concessione d'uso del marchio al SeSIRCA e, per conoscenza, al concessionario interessato. Entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di revoca, il concessionario ha la facoltà di inviare al SeSIRCA le proprie eventuali osservazioni documentate.

- 4. In caso di revoca della concessione d'uso del marchio, il SeSIRCA procede alla cancellazione del concessionario dall'ERAI.
- 5. Il concessionario al quale è stata revocata la concessione d'uso del marchio, non può presentare una nuova richiesta di concessione prima di due anni a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 14

Attività di vigilanza

- 1. La Regione Campania, mediante le strutture competenti dell'Assessorato all'agricoltura ed alle attività produttive, SeSIRCA, svolge l'attività di vigilanza nei confronti degli Odc autorizzati.
- 2. La vigilanza ha le seguenti finalità:
 - a) verificare il mantenimento da parte degli Odc dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - b) valutare la conformità dell'azione di controllo dell'Odc a quanto previsto dalla documentazione presentata in fase di autorizzazione, anche mediante ispezioni (a campione) ai concessionari.
- 3. Nel caso di accertamento di irregolarità relative alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'articolo 8, il SeSIRCA dispone un'azione correttiva, stabilendone i tempi e le modalità.
- 4. La revoca dell'autorizzazione dell'OdC avviene nei casi in cui è stata accertata:
 - a) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 8;
 - b) violazione ripetuta dei compiti di cui all'articolo 9;
 - c) mancata attuazione delle azioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo.
- 5. In caso di accertamento di una o più violazioni di cui al precedente comma, il SeSIRCA invia all'OdC una comunicazione relativa alle irregolarità rilevate di cui al comma 4 che sono causa di revoca dell'autorizzazione.

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, l'OdC può inviare al SeSIRCA le proprie osservazioni documentate.
7. Il SeSIRCA, valutate le osservazioni documentate trasmesse dall'OdC, decide in merito e comunica la propria decisione all'OdC.
8. In caso di revoca dell'autorizzazione di un OdC, il SeSIRCA invia una comunicazione ai concessionari assoggettati al controllo dell'OdC, invitandoli a sottoporsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al controllo di un altro OdC tra quelli inseriti nell'elenco degli Organismi autorizzati dalla regione Campania e comunica, contestualmente, la sospensione della concessione d'uso del marchio fino all'assoggettamento al controllo di un nuovo OdC autorizzato.

Art. 15

Autocontrollo

1. L'autocontrollo è l'attività di riscontro e di documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire ai prodotti la conformità al disciplinare, a partire dalla materia prima e per tutte le fasi produttive e di trasformazione, fino alla vendita.
2. I concessionari debbono garantire idonei sistemi di autocontrollo finalizzati al soddisfacimento della normativa cogente e delle norme tecniche relative ai disciplinari di agricoltura integrata.
3. Le modalità di documentazione e le procedure di registrazione relative al sistema di autocontrollo sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

ALLEGATO I

Specifiche tecniche del logo

1. Il testo di denominazione “IQ Integrato è qualità” è realizzato con font gill sans bold e circonda sulla parte superiore il segno grafico, mentre la dicitura “Prodotto da agricoltura integrata”, realizzata con font gill sans, lo circonda inferiormente.
2. Il marchio è disponibile in due versioni:
 - a. A quattro colori
 - b. In bicromia
3. Il marchio deve essere sempre utilizzato nella versione a colori.
4. Il marchio può essere utilizzato nella versione bicromia solo in caso di specifiche necessità tecniche, previa comunicazione formale da parte del concessionario al SeSIRCA, delle ragioni per le quali è necessaria la deroga.
5. Il segno grafico a colori è realizzato nel seguente modo:

rosso 0C 100M 100Y 0K
verde scuro 100C 0M 100Y 0K
verde chiaro 37C 0M 100Y 0K
azzurro 31C 0M 0Y 0K



6. La versione in bicromia, invece, è realizzata nel modo che segue :

nero 0C 0M 0Y 100K
grigio 0C 0M 0Y 20K

